



Tribunale per i Minorenni di Messina

Ordinanza

Il G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Messina;
esaminati gli atti del procedimento penale n. R.G.N.R. nei confronti di B.
B., nato il ;
udito l'imputato e sentite le parti;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.9.2006;

osserva

All'udienza preliminare del 27.9.2006, disposto il rito abbreviato, l'imputato chiedeva la sospensione del processo indicato e la messa alla prova ai sensi all'art. 28 D.P.R. 22.9.1988 n. 448.

Rigettata l'istanza, il difensore dell'imputato sollecitava l'astensione di questo giudice per gravi ragioni di opportunità ai sensi dell'art. 36 comma 1° lett. h) c.p.p. e, nel contempo, avanzava questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 comma primo, 24 commi primo e secondo, 111 comma secondo Cost., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione del giudice che abbia pronunciato ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova, durante il giudizio abbreviato e prima di emettere sentenza.

Ad avviso del difensore, dalla motivazione dell'ordinanza di rigetto emergerebbero dati valutativi tali da condizionare il successivo giudizio di merito, in quanto il giudice del rito abbreviato avrebbe *“manifestato orientamento decisamente sfavorevole nei confronti dell'imputato e, contestualmente, una prognosi negativa, potenzialmente condizionante la successiva sentenza, quantomeno per l'applicazione dei benefici del perdono giudiziale, della sospensione condizionale e, infine, per la*

concessione delle circostanze attenuanti codificate negli artt. 62 bis e 114 c.p.”.

Da ciò deriverebbero, secondo l'argomentazione suddetta, obiettive perplessità in merito alla terzietà e imparzialità dell'organo giudicante, con consequenziale contrasto con il principio di inviolabilità del diritto di difesa, garantito dagli artt. 24 e 111 comma secondo della Carta Costituzionale; inoltre, sussisterebbe un potenziale conflitto tra il testo dell'art. 34 c.p.p., come più volte modificato dalla Corte Costituzionale, e l'art. 3 Cost., giacchè situazioni sostanzialmente analoghe sarebbero sottoposte a disciplina disomogenea.

Orbene, la questione prospettata - certamente incisiva sulla materia del contendere e, pertanto, rilevante, in quanto solo nell'ipotesi di rigetto questo giudice potrebbe emettere sentenza di merito, altrimenti condizionata dalla necessità di aspettare la decisione in ordine all'eventuale istanza formulata ex art. 36 c.p.p. - è manifestamente infondata.

Per un corretto inquadramento dei termini della questione, occorre prendere le mosse dalla peculiare natura dell'istituto della messa alla prova ex art. 28 D.P.R. 22.9.1988 n. 448, che ha condizionato le scelte legislative di cui si lamenta l'incostituzionalità.

La sua caratteristica qualificante, rispetto a istituti simili noti (come l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen.), sta nella collocazione anticipata rispetto alla decisione sulla responsabilità penale e sulla conseguente irrogazione di pena: la sospensione del processo prevista dall'art. 28 precede la pronuncia sul merito, invece di seguirla.

In breve, nel caso dell'art. 28 si tiene conto della personalità in formazione dell'imputato, anticipando la sospensione ad una fase antecedente alla pronuncia sul merito ed affidando al giudice una valutazione discrezionale sulla possibilità di sviluppo positivo del minore che abbia commesso un reato, in modo da consentirne il rapido inserimento sociale, attraverso un'adeguata attivazione di risorse affettive, sociale e istituzionali.

All'impegno per il cambiamento richiesto dall'imputato minore fa, pertanto, riscontro non tanto la rinuncia ad eseguire la pena, che non è stata

ancora comminata, ma la rinuncia alla pronuncia stessa di una condanna e persino alla prosecuzione del processo.

La valutazione che l'organo giudicante è chiamato ad effettuare riguarda, dunque, esclusivamente la personalità del reo e il giudizio richiesto concerne soltanto la prognosi circa l'esito positivo della prova.

Il carattere sostanzialmente processuale dell'istituto e la differenza ontologica dal giudizio sul merito della responsabilità hanno quindi indotto la Corte Costituzionale (v. pronuncia n.125/95) a consentirne l'applicazione anche in sede di giudizio abbreviato, proprio al fine di accelerare i termini processuali e consentire all'imputato, in caso di prognosi negativa, di fruire dei benefici del rito alternativo.

Ne segue, pertanto, che la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la c.d. messa alla prova dell'imputato appare ben diversa da quella definitiva sulla responsabilità penale, che tuttavia l'istituto in parte minima pur presuppone.

Non vi è dubbio, infatti, che la ricorrenza delle condizioni per una pronuncia assolutoria precluderebbe all'organo giudicante di accedere all'istituto predetto, che per altro verso non può essere disposto in fase di indagini preliminari.

Si deve segnalare, a conforto di quanto opinato, che la lettera della norma fa riferimento al processo e all'imputato, indicando, così, che il provvedimento può essere adottato solo dopo l'esercizio dell'azione penale e quindi in nessun caso dal giudice per le indagini preliminari.

La scelta legislativa di collocare in fase processuale il provvedimento di messa alla prova - cioè in un momento in cui le indagini si presumono complete, il contraddittorio ha spazi istituzionali di espressione, il giudice ha poteri di integrazione probatoria ed una struttura collegiale che offre competenze specialistiche essenziali per il giudizio sulla persona che la messa alla prova presuppone - è coerente con la delicatezza della decisione sul punto, che postula raggiunta la prova della colpevolezza, scartati i possibili esiti alternativi del processo e verificati i presupposti per l'applicazione della misura.

In sostanza, la scelta operata dal legislatore di garantire comunque il pieno contraddittorio e il carattere sostanzialmente diverso delle scelte valutative delegate al giudice (sulla personalità del minore nel caso della messa alla prova, sul fatto-reato nel caso di giudizio finale sulla responsabilità penale) implicano che nessuna incompatibilità ex art. 34 c.p.p. o altrimenti possa ravvisarsi nel caso in cui il processo (giudizio abbreviato o dibattimento) prosegua per il rigetto dell'istanza o per l'esito negativo della prova.

In altri termini, l'insussistenza di incompatibilità logica o strutturale tra messa alla prova e rito abbreviato – così come sancita dalla Corte Costituzionale con la pronuncia prima indicata – comporta che nessuna situazione potenzialmente condizionante il giudizio di merito – e quindi foriera di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. - possa ravvisarsi nel caso di rigetto della messa alla prova o in caso di revoca della sospensione del processo per esito negativo della valutazione.

Ciò premesso, ne segue che le preliminari valutazioni ex art. 28 D.P.R. 22.9.1988 n. 448 non hanno effetto condizionante sulla concessione del perdono giudiziale o della sospensione condizionale della pena eventualmente irrogata, in quanto ai fini indicati deve aversi riguardo al fatto-reato e a tutti gli elementi da cui possano trarsi spunti per le valutazioni prognostiche richieste dagli istituti medesimi, di cui il giudice potrà avere cognizione piena soltanto all'esito del giudizio.

Analoghe considerazioni possono spendersi per le c.d. attenuanti generiche, circostanze, peraltro, la cui discrezionale concessione è legata ad una valutazione complessiva del fatto-reato e della personalità del reo.

La questione prospettata di sospetta illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. per violazione dell'art. 24 Cost. è, dunque, manifestamente infondata.

Aggiungasi, per completezza di esposizione, che non si ravvisano disparità di trattamento, ingiustificate e irragionevoli, rispetto ai casi analoghi di incompatibilità già indicati nell'art. 34 c.p.p..

La Corte Costituzionale, in più occasioni, ha ribadito che l'art. 111 Cost. non ha mutato il principio di eccezionalità delle cause di incompatibilità

rispetto alla terzietà del giudicante, in modo da consentire che – oltre alle singole cause tipizzate - sia possibile individuare nuove ipotesi in via d'interpretazione analogica.

Sulla scorta di tale esegesi, volta a salvaguardare il principio costituzionale di pari rango del c.d. giudice naturale, si è stabilito che, all'interno del procedimento, non costituiscono anticipazione del giudizio i provvedimenti che presuppongono un giudizio sulla personalità dell'imputato e non attengono strettamente alla valutazione del fatto–reato oggetto dell'imputazione.

Si è, per esempio, affermato che non dà luogo ad incompatibilità ex art. 34 c.p.p. il fatto che il giudice del dibattimento, in forza della c.d. “competenza accessoria, abbia nella fase degli atti preliminari al giudizio o in corso di dibattimento applicato una misura cautelare o provveduto negativamente su istanza in materia “de libertate” (v., in tal senso, Cass. Pen. sez. I, 22 settembre 2004- 30 settembre 2004, n. 38657).

L'incompatibilità ex art. 34 c.p.p. è stata, quindi, esclusa in casi in cui sono stati espressi giudizi – come quello in ordine alle misure cautelari - ben più penetranti di quello formulato da questo collegio per il diniego della messa alla prova.

Ne segue la declaratoria di manifesta infondatezza della questione di sospetta legittimità costituzionale prospettata anche in relazione agli artt. 3 e 111 Cost..

Visto l'art.23 L.11 marzo 1953, n. 87;

P.Q.M.

Dichiara

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. come in motivazione individuata e dispone procedersi oltre.

Messina, 29.1.2007.

Il giudice

(dott. Roberto Di Bella)